

NOTA INFORMATIVA N.14/2022

PROROGHE E AIUTI PER LE IMPRESE

Il decreto Milleproroghe, come modificato dalla legge di conversione, proroga al 31 dicembre 2022 il termine per completare gli investimenti in beni strumentali, ordinari e/o 4.0, "prenotati" entro il 31 dicembre 2021; riporta il tetto del contante a 2.000 euro per il 2022; proroga la rateazione delle cartelle esattoriali scadute; consente anche per il 2021 la sospensione degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali e la sterilizzazione delle perdite d'esercizio.

Di seguito la sintesi delle novità introdotte dal D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (c.d. decreto Milleproroghe), con le modifiche introdotte dalla legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio.

- 1) Viene estesa alle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021 la disapplicazione degli obblighi di ricapitalizzazione o scioglimento già prevista dall'art. 6, D.L. 23/2020 ("decreto Liquidità") per le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020. Nel caso in cui le perdite dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021 siano superiori a un terzo del capitale sociale o lo portino al di sotto del minimo legale, gli amministratori devono "senza indugio" convocare l'assemblea la quale, per effetto della disposizione, può deliberare di rinviare all'approvazione del bilancio del quinto esercizio successivo (2026) la decisione riguardo al ripristino del capitale, senza che operi la causa di scioglimento della società.
- 2) Viene prorogata al 31 luglio 2022 la possibilità per le società di capitali di tenere le assemblee, anche in assenza di previsione statutaria, in teleconferenza, con espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza o, solo per le srl, mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.
- 3) Tutte le società che, nei bilanci relativi all'esercizio in corso al 15 agosto 2020, si sono avvalse della facoltà di non effettuare, anche parzialmente, gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, possono adottare il medesimo comportamento contabile nel bilancio dell'esercizio successivo.
- 4) I contribuenti decaduti dal beneficio della rateizzazione dei carichi iscritti a ruolo antecedentemente all'8 marzo 2020, cioè prima che la legislazione emergenziale decretasse la sospensione delle attività di riscossione, potranno essere riammessi, dietro presentazione di apposita richiesta tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2022, a un nuovo piano di dilazione, senza necessità di saldare preventivamente le rate scadute, come, invece, ordinariamente richiesto.
- 5) I termini (18 mesi per il trasferimento della residenza nonché di un anno per il riacquisto per il credito d'imposta o per evitare la decadenza o per alienare l'abitazione in caso di nuovo acquisto) per non perdere i benefici dell'imposta di registro al 2% (o dell'iva al 4%) e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro sull'acquisto della prima casa sono ulteriormente sospesi fino al 31 marzo 2022 (fermo restando il 23 febbraio 2020 quale termine di decorrenza della sospensione).

- 6) Viene posticipato al 30 giugno 2022 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'Irap non versata e sospesa con il D.L. n. 34/2020, in caso di superamento dei limiti degli aiuti di Stato previsti dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" (Temporary Framework).
- 7) Il termine per la consegna dei beni "prenotati" (cioè con ordine accettato dal venditore e pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione) entro il 31 dicembre 2021, ai fini della fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali viene esteso dal 30 giugno al 31 dicembre 2022.
- 8) È differito al 1° gennaio 2023 il divieto di trasferimento di denaro contante, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, per importi pari o superiori a 1.000 euro. Per tutto il 2022 il limite torna quindi a 2.000 euro.
- 9) Viene prorogato dal 1° gennaio al 31 luglio 2022 il termine a decorrere dal quale saranno applicate sanzioni in caso di violazione dell'obbligo di pubblicare, entro il 30 giugno di ogni anno, in bilancio o sul sito internet, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, ricevute da pubbliche amministrazioni nell'esercizio finanziario precedente.

1° marzo 2022